

FOGLIO INFORMATIVO  
GARANZIE RICEVUTE

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza del Gesù, n. 49 – 00186 ROMA

Tel.: 06.69933.1; Fax.: 06.6784950

Indirizzo telematico: [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it)

e-mail: [Banca@finnat.it](mailto:Banca@finnat.it)

Codice ABI n. 3087.4

Gruppo Bancario di appartenenza: BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5557 iscritta al Registro delle Imprese al n. 00168220069.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (*nome e cognome – indirizzo/sede legale – e-mail – tel.*)

---

---

---

Qualifica del soggetto sopra indicato \_\_\_\_\_

Dati iscrizione albo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Nome e cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato

---

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo, composto di n. 4 pagine.

Data \_\_\_\_\_ (*Firma del cliente*) \_\_\_\_\_

**Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.**

## COSA SONO LE GARANZIE RICEVUTE

### PEGNO

Il pegno è una garanzia con la quale il Cliente (c.d. debitore pignoratorio) consente alla Banca (c.d. creditore pignoratorio) di soddisfare il credito con preferenza rispetto agli altri creditori del cliente stesso. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato a garanzia.

Tale garanzia può avere ad oggetto beni mobili, crediti, nonché strumenti finanziari dematerializzati e non.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con atto scritto e con la consegna alla Banca della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno alla Banca ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

### IPOTECA

L'ipoteca è una garanzia con la quale il Cliente (c.d. debitore ipotecario), consente alla Banca (c.d. creditore ipotecario) di soddisfare il credito con preferenza rispetto agli altri creditori del cliente stesso. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita da ipoteca, la Banca ha il diritto di espropriare e far vendere, con il preavviso pattuito, il bene ipotecato.

Tale garanzia si costituisce su beni immobili (terreni, fabbricati, etc.).

### FIDEIUSSIONE

Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per: l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la Banca stessa dal Cliente garantito (c.d. debitore principale) e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma (ad es. aperture di credito); le garanzie rilasciate dal Cliente stesso a favore della Banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del Cliente garantito.

Il fideiussore è tenuto al pagamento di quanto dovuto dal debitore, salva la facoltà di agire in regresso nei confronti di quest'ultimo.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>QUANTO COSTA IL PEGNO SU TITOLI</b>	
Servizio di custodia e amministrazione dei titoli conferiti in pegno (annuale)	€ 50,00
Commissione per ogni informativa richiesta dal cliente	€ 2,40
Commissione per ogni comunicazione relativa a variazioni della garanzia	€ 2,40
Imposta di bollo	Pro-tempore vigente
Spese per apertura pratica ed oneri fiscali	Quelle sostenute
<b>QUANTO COSTA L'IPOTECA</b>	
Commissione per ogni informativa richiesta dal cliente	€ 2,40
Commissione per ogni comunicazione relativa a variazioni della garanzia	€ 2,40
Imposta di bollo	Pro-tempore vigente
Spese per apertura pratica ed oneri fiscali	Quelle sostenute

<b>QUANTO COSTA LA FIDEIUSSIONE</b>	
Commissione per ogni informativa richiesta dal cliente	€ 2,40
Commissione per ogni comunicazione relativa a variazioni della garanzia	€ 2,40
Commissione a carico del fideiussore per il rilascio della garanzia	Non richiesta
Imposta di bollo	Pro-tempore vigente
Spese per apertura pratica ed oneri fiscali	Quelle sostenute

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Tempo massimo di chiusura del rapporto: 45 giorni.

### **Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Nel caso in cui sorga una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente potrà presentare un reclamo alla Banca.

I Reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca ([serviziocompliance@finnat.it](mailto:serviziocompliance@finnat.it)) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

In alternativa, il cliente può inviare e-mail all'indirizzo PEC: [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it); oppure contattare il numero 06.69933616-617 o inviare un fax allo 06.69933588 o, infine, inviare raccomandata A/R a Banca Finnat Euramerica S.p.A. - Piazza del Gesù n. 49 - 00186 Roma.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.  
La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al paragrafo successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e il cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 16 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente.

#### **LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DEL SERVIZIO**

Debitore principale	La persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Importo massimo garantito	La complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Regresso	Il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca.
Spese per apertura pratica	Esame di concedibilità e/o di revisione della garanzia
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.